

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Bellinzona, marzo 2009

CIRCOLARE N. 17/2009**PROVENTI DA LOTTERIE E
DA MANIFESTAZIONI ANALOGHE**

	Pag.
1. Introduzione	3
2. Imposta cantonale	4
2.1 Base legale	4
2.2 Prestazione imponibile	4
2.2.1 Vincite in contanti	4
2.2.2 Vincite in natura	5
2.3 Calcolo dell'imposta	5
2.4 Modalità d'imposizione	6
3. Imposta federale diretta	7
3.1 Base legale	7
3.2 Prestazione imponibile	7
3.2.1 Vincite	7
3.2.2 Deduzioni	7
3.3 Modalità d'imposizione	8
4. Imposta comunale	8

	Pag.
5. Imposta preventiva	9
5.1 In generale	9
5.2 Diritto al rimborso	10
5.2.1 Condizioni	10
5.2.2 Esercizio del diritto al rimborso	10
5.3 Modalità di rimborso	11
5.4 Prescrizione del diritto al rimborso	11
6. Dimoranti	12
6.1 In generale	12
6.2 Dimoranti imposti alla fonte con tassazione ordinaria complementare o sostitutiva	12
6.2.1 Imposta cantonale	12
6.2.2 Imposta federale diretta	12
6.3 Dimoranti senza tassazione ordinaria complementare o sostitutiva	12
6.4 Contribuenti con permesso G	13
7. Applicabilità	13

1. Introduzione

L'art.1 della Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS) definisce le lotterie nel seguente modo:

“Per lotteria s’intende qualsiasi operazione con la quale, contro versamento di una posta o a dipendenza della conclusione di un contratto, si offre la probabilità di conseguire un lucro sotto forma di premio, il cui acquisto, l’entità e la natura dipendono dell’estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito seguendo un piano prestabilito”.

L'art. 43 dell’Ordinanza alla Legge federale sulle lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (OLLS) precisa poi che sono parificate alle lotterie:

1. tutte le operazioni nelle quali è applicato il sistema così detto “boule de neige”(Valanga, Hydra, Gella, Multiplex). Sono qualificate tali le operazioni che fanno dipendere la consegna di merci, la distribuzione di premi o d’altre prestazioni da condizioni che non costituiscono un vantaggio per il prenditore se egli riesce a indurre altre persone a concludere la stessa operazione;
2. i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare le persone che hanno fatto un versamento o concluso un contratto e che fanno dipendere l’acquisto o l’ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze sconosciute al partecipante;
3. l’impianto e l’esercizio di apparecchi di vendita o di giochi che non distribuiscono né denaro né oggetti che ne fanno le veci, se l’acquisto, la natura o il valore del premio promesso in cambio di un versamento o all’atto della conclusione di un contratto dipendono in buona parte da azzardo.

Tra le “manifestazioni analoghe” rientrano pertanto tutte le estrazioni a sorte che non presuppongono alcuna puntata e concorsi a premi come per esempio quelli organizzati da imprese commerciali a scopi pubblicitari. Le “manifestazioni analoghe” differiscono così dalle lotterie per il fatto che sono gratuite, ma hanno tuttavia in comune il fatto che il guadagno dipende dalla casualità.

Dal 1° aprile 2000 i guadagni realizzati con il gioco d’azzardo presso le case da gioco situate in Svizzera e sottoposte alla Legge federale sulle case da gioco (LCG) sono invece esenti da imposta (art. 23 lett. i) LT e art. 24 lett. i) LIFD).

Le vincite realizzate presso case da gioco situate all’estero sono invece considerate redditi imponibili quali proventi da lotterie.

2. Imposta cantonale

2.1 Base legale

L'imposizione dei proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe (Sport-Toto, Lotto, ecc.) è prevista dall'art. 22 lett. e) LT e, per il calcolo dell'imposta, dall'art. 36 LT.

La compatibilità dell'articolo 36 cpv. 1 LT con la LAID è stata recentemente riconfermata dalla Camera di diritto tributario (sentenza CDT 80.2008.106 del 22 ottobre 2008), nella misura in cui prevede l'assoggettamento delle vincite a un'imposta annua intera. Anche la dottrina maggioritaria ritiene che i cantoni siano liberi di sottoporre a una tassazione separata, oltre ai redditi esplicitamente previsti dall'art. 11 cpv. 3 LAID (prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o danni durevoli al corpo o alla salute), anche altri redditi non periodici (per esempio proventi da lotterie e manifestazioni analoghe).

Non può invece essere assimilato a una lotteria un quiz che si basa sulle conoscenze culturali o sull'abilità dei concorrenti, proprio perché la vincita non dipende da un elemento puramente aleatorio.

Di conseguenza i proventi di un gioco in forma di quiz sono soggetti all'imposta sul reddito in virtù della clausola generale e non in applicazione della disposizione speciale che concerne i proventi da lotterie e manifestazioni analoghe. (sentenza CDT 80.2008.106 del 22 ottobre 2008).

Da rilevare come in base ai disposti dell'art. 23 lett. i) LT, i guadagni dei giochi di azzardo nelle case da gioco ai sensi della Legge federale del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco (Casinò) sono esenti da imposta. Questa esenzione si applica soltanto alle vincite conseguite nelle case da gioco in Svizzera.

2.2 Prestazione imponibile

2.2.1 Vincite in contanti

La vincita in contanti non pone problemi di valutazione; essa è imponibile per l'ammontare conseguito. Vincite in valuta estera sono da convertire in franchi svizzeri al corso ufficiale valevole al momento dell'incasso.

2.2.2 Vincite in natura

Per le vincite in natura, la prestazione è imponibile secondo i seguenti criteri di valutazione:

<ul style="list-style-type: none"> - lingotti d'oro - lingotti d'argento - marenghi, ecc. 	<p>Determinante è il <u>corso ufficiale</u> al momento della vincita</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - mobili e suppellettili - vetture - viaggi e vacanze - buoni d'acquisto 	<p>Determinante è il <u>valore effettivo</u> al momento della vincita. In caso di <u>cessione</u> esso è dato dal ricavo conseguito. In caso di <u>uso personale</u> esso può, di regola, essere valutato nell'80% del prezzo di listino. All'autorità di tassazione e al contribuente è data facoltà di stabilire un valore effettivo diverso, a condizione che lo stesso sia debitamente comprovato.</p>
---	---

2.3 Calcolo dell'imposta

Sono applicabili le aliquote dell'art. 35 cpv. 2 LT (aliquota attenuata, ritenuto comunque l'applicazione dell'aliquota minima del 5%).

I proventi inferiori a 1'000 franchi sono esenti da imposta (art. 36 cpv. 2 LT).

Poiché a norma dell'art. 58 LT sono determinanti i proventi complessivi conseguiti nello stesso anno fiscale (e quindi civile), anche l'esenzione per proventi inferiori a fr. 1'000 va riferita al cumulo delle vincite realizzate durante un intero anno civile e non al provento della singola vincita.

Per il calcolo dell'imposta cantonale non si tiene conto di alcuna deduzione (tassazione agevolata) contrariamente a quanto avviene con l'imposta federale diretta (imposizione ordinaria). Ciò significa che il contribuente non può dedurre dalla prestazione lorda né la giocata in cui è stata realizzata la vincita, né le giocate degli altri concorsi.

A tal riguardo la Camera di diritto tributario con sentenza no. 80.99.00088 del 17 maggio 1999 (in re M.) così si è espressa:

“Malgrado l’uso forse improprio del termine deduzioni, appare chiaro che il legislatore, in considerazione della natura dell’imposta che colpisce proventi straordinari che dipendono dall’alea della fortuna, ha voluto esprimere nel terzo cpv. dell’art. 36 LT la volontà di imporre il provento “lordo” della vincita, per altro con aliquota agevolata dell’art. 35 cpv. 2 LT.”

La citata volontà del legislatore emerge a pag. 37 del Messaggio no. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente la nuova LT, in cui si afferma che “trattandosi di una tassazione agevolata non è ammessa deduzione alcuna e in particolare dei costi di acquisizione (giocate).”

2.4 Modalità d'imposizione

Secondo l'art. 58 LT i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe sono assoggettati a una imposta annua intera che è dovuta per l'anno in cui il provento è stato conseguito.

Se nello stesso anno fiscale sono stati conseguiti diversi proventi, l'ammontare imponibile corrisponde alla totalità dei proventi.

In base al principio del cumulo dei redditi (art. 8 LT) devono pure essere cumulati i proventi dei coniugi non separati legalmente o di fatto, nonché quelli dei figli minorenni. Il cumulo dei redditi vale anche per i partner registrati non separati di fatto.

Esempio: il marito vince nel 2008 fr. 10'000.- al Lotto e la moglie fr. 5'000.-, sempre nel 2008, allo Sport-Toto.
L'imposta annua intera 2008 è basata su un reddito imponibile di fr. 15'000.-.

Modalità in caso di trasferimento di domicilio in altro Cantone

In caso di trasferimento di domicilio in altro Cantone nell'anno in cui la vincita è stata conseguita, la competenza impositiva spetta al Cantone di domicilio al 31.12 (sono applicabili i presupposti validi nel contesto dell'imposizione ordinaria, art. 54 cpv. 1 LT).

Di conseguenza in presenza di eventuali notifiche d'imposta nel frattempo emesse e di una specifica richiesta del contribuente, le stesse andranno annullate.

3. Imposta federale diretta

3.1 Base legale

L'imposizione dei proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe è prevista dall'art. 23 lett. e) LIFD.

In base ai disposti dell'art. 24 lett. i) LIFD, i guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco ai sensi della Legge federale del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco (Casinò) sono invece esenti da imposta. Questa esenzione si applica unicamente in relazione a vincite conseguite nelle case da gioco svizzere.

3.2 Prestazione imponibile

3.2.1 Vincite

La vincita in contanti non pone problemi di valutazione; essa è imponibile per l'ammontare lordo conseguito (compresa l'eventuale imposta preventiva trattenuta). Vincite in valuta estera sono da convertire in franchi svizzeri al corso ufficiale vavolevole al momento dell'incasso.

Per le vincite in natura, l'ammontare della prestazione imponibile è determinato secondo i criteri validi per l'imposta cantonale (vedi punto 2.2.2).

3.2.2 Deduzioni

In generale sono deducibili dal reddito lordo le spese d'acquisizione necessarie a conseguire il reddito imponibile. Sono tali le spese che sono in rapporto immediato e diretto con quest'ultimo. La condizione di necessità deve essere apprezzata in senso largo.

In una recente sentenza del Tribunale Federale (2C-288/2008) è stato deciso che si deve essere particolarmente rigorosi nell'ammettere in deduzione le poste giocate perdenti; incombe infatti al contribuente dimostrare che queste spese sono state sostenute da lui e non da terzi. Il fatto di possedere delle schedine al portatore con iscritto a mano il proprio nome non è stata ritenuta una prova sufficiente.

Nella circolare IFD del 21 luglio 1955 "Deduzione delle poste dello Sport-Toto", dopo la considerazione del Tribunale federale (sent. 26.11.1954, Arch. 23, 366) che lo Sport-Toto è una lotteria di un genere speciale, era stato stabilito che per la deducibilità delle schedine giocate era richiesto un controllo severo indicando quali giustificativi adatti le cedole delle polizze di versamento, bollate e intestate a nome del giocatore.

Sulla base delle precedenti considerazioni il contribuente potrà dedurre dalla prestazione lorda (vincita):

- la spesa per la giocata in cui tale vincita è stata realizzata;
- le spese per le altre giocate del medesimo concorso effettuate dallo stesso contribuente durante il periodo di tassazione, **solamente se debitamente comprovate.**

L'eccedenza negativa, derivante dal fatto che le spese documentate per le giocate del periodo fiscale superano le vincite conseguite nel medesimo periodo, non può essere computata sugli altri redditi (del lavoro, della sostanza, ecc.).

Non è possibile compensare le perdite subite in una lotteria o manifestazioni analoghe con un reddito derivante da una vincita conseguita in un altro gioco.

Esempio: in marzo 2008, X ha conseguito una vincita di fr. 200'000.- al Lotto Svizzero, in tale occasione ha giocato un "sistema" che gli è costato fr. 1'200.-. Nel 2008 ha speso per le giocate al Lotto complessivamente fr. 13'000.- (quali giustificativi possiede solo le schedine giocate). Nello stesso periodo ha speso fr. 2'800.- in acquisti di biglietti della lotteria che non hanno comportato alcuna vincita.

La prestazione imponibile è di fr. 198'800.- (fr. 200'000 – fr. 1'200).

3.3 Modalità d'imposizione

I proventi da lotterie o analoghe manifestazioni sono imponibili, secondo l'art 23 lett. e) LIFD, nel normale periodo fiscale, unitamente agli altri redditi. (art. 210 cpv. 1 LIFD).

Anche le vincite in contanti o in natura da concorsi indetti da case commerciali, concorsi aperti al pubblico e altre manifestazioni analoghe soggiacciono all'imposta sul reddito. Le giocate (ad es. per il Lotto svizzero a numeri, lo Sport-Toto) dell'anno (periodo fiscale) possono essere dedotte fino a concorrenza delle vincite conseguite nel medesimo anno del relativo concorso.

4. Imposta comunale

L'assoggettamento all'imposta comunale è possibile solamente se sono date le premesse per l'assoggettamento all'imposta cantonale, ossia che il contribuente abbia il domicilio o la dimora fiscale in un Comune del Cantone Ticino alla fine dell'anno in cui è stata conseguita la vincita (art. 68 cpv. 1 LAID).

Secondo l'articolo 277 cpv. 4 LT l'imposta comunale sui proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe (art. 36 LT) è prelevata dal Comune di domicilio o di dimora fiscali del contribuente al momento del conseguimento della relativa prestazione imponibile. L'attribuzione al Comune competente per la riscossione dell'imposta è effettuata dall'Ufficio circondariale di tassazione.

Il Comune calcola la relativa imposta comunale applicando il proprio moltiplicatore all'imposta cantonale base (art. 276 LT) valido nell'anno di pertinenza della prestazione imponibile (cfr. sentenza CDT n. 80.97.000218 del 10.02.98 in re B.). Così, ad esempio, a un'imposta annua intera 2008 (di base cantonale) deve essere applicato il moltiplicatore d'imposta comunale valido per l'anno 2008. Se, al momento dell'emissione della notifica comunale, il moltiplicatore d'imposta comunale del relativo anno di riferimento non è ancora stato fissato, il Comune deve attendere prima di emettere la propria decisione. In questi casi il Comune ha la facoltà di prelevare degli acconti d'imposta.

5. Imposta preventiva

5.1 In generale

L'imposta preventiva è prelevata alla fonte dalla Confederazione su determinati tipi di reddito, in particolare sui redditi di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazione (art. 1 della Legge federale sull'imposta preventiva, in seguito LIP).

Ai sensi dell'art. 6 LIP l'imposta preventiva sulle vincite ha per oggetto i premi in denaro superiori a 50 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera. Sono equiparate alle lotterie le scommesse professionalmente organizzate e le altre operazioni affini (Sport-Toto, ecc.) art. 6 LIP.

Per le vincite alle lotterie l'aliquota dell'imposta preventiva corrisponde al 35% della prestazione lorda (art. 13 cpv. 1 let. a) LIP). Tale tributo funge da garanzia fiscale e persegue lo scopo di stimolare il contribuente con domicilio o dimora fiscale in Svizzera a dichiarare correttamente i suoi redditi all'autorità fiscale.

Le vincite devono essere dichiarate in quanto l'imposta preventiva non ha effetto liberatorio sulle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Il contribuente non può scegliere fra imposta preventiva e imposte dirette. Con la dichiarazione delle vincite in sede di tassazione ordinaria l'imposta preventiva è rimborsata sotto forma di computo sulle imposte cantonali e comunali scoperte.

La successiva scoperta, da parte dell'autorità di tassazione, della mancata dichiarazione della vincita comporterà pesanti conseguenze per il contribuente, quali il **ricupero delle imposte sottratte** (artt. 236 LT e 151 LIFD), i relativi **interessi** e le **multe per sottrazione d'imposta** (artt. 258 LT e 175 LIFD) che, di regola, equivalgono all'importo delle imposte sottratte. Inoltre la mancata dichiarazione delle vincite comporta anche la perdita del diritto al rimborso dell'imposta preventiva (art. 23 LIP).

Con la perdita del diritto al rimborso dell'imposta preventiva il contribuente non potrà sostenere che l'imposta preventiva pagata abbia sostituito le imposte dirette dovute in caso di dichiarazione corretta della vincita.

Per le persone non domiciliate in Svizzera, che non possono far valere le convenzioni internazionali concluse dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione, l'imposta preventiva costituisce un'imposta non più recuperabile.

5.2 Diritto al rimborso

5.2.1 Condizioni

Ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva sulle vincite e le manifestazioni analoghe, la persona che:

- a) al momento dell'estrazione è l'effettivo proprietario del biglietto vincente (art. 21 cpv. 1 let. b) LIP);
- b) al momento dell'estrazione è domiciliata in Svizzera o comunque è illimitatamente assoggettata alle imposte dirette svizzere (art. 22 LIP e art. 51 cpv. 1 OIPrev);
- c) dichiara, nei termini prescritti dalle leggi tributarie, il reddito colpito da imposta preventiva e la relativa sostanza (art. 23 LIP).

Il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d'eludere un'imposta (art. 21 cpv. 2 LIP).

5.2.2 Esercizio del diritto al rimborso

L'istanza di rimborso dell'imposta preventiva deve essere presentata all'autorità fiscale del Cantone in cui la persona aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine dell'anno civile durante il quale è stata conseguita la vincita (art. 30 cpv. 1 LIP). **Le istanze di rimborso sono da presentare ai competenti uffici di tassazione unitamente alla dichiarazione d'imposta** (art. 4 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale dell'imposta preventiva):

- al più presto dopo la fine dell'anno civile in cui è avvenuta la vincita (art. 29 LIP).

Eccezionalmente può essere presentata prima per importi consistenti e per importanti motivi (cessazione prima del tempo dell'assoggettamento in seguito a partenza per l'estero, matrimonio, morte, fallimento, ecc.) o conseguenze particolarmente rigorose.

In questi casi il contribuente può formulare istanza di rimborso e nel contempo dichiarare la vincita mediante una lettera all'ufficio di tassazione competente;

- al più tardi con l'inoltro della dichiarazione d'imposta relativa l'anno in cui è stata realizzata la vincita assoggettata all'imposta preventiva.

Il diritto al rimborso è pure riconosciuto al contribuente che notifica spontaneamente la vincita dopo aver presentato la dichiarazione d'imposta, ma prima che la stessa sia cresciuta in giudicato.

È in ogni caso escluso il rimborso dell'imposta preventiva quando la mancata dichiarazione della vincita si configura in una sottrazione d'imposta (sottrazione consumata o tentativo di sottrazione).

Esempio: la vincita avvenuta nel marzo 2008 dovrà essere indicata nella dichiarazione d'imposta 2008 (da presentare nel corso del 2009).

5.3 Modalità del rimborso

In base all'art. 6 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull'imposta preventiva, l'imposta preventiva trattenuta sulle vincite e le altre manifestazioni analoghe è computata:

- a) in via prioritaria su tutte le imposte cantonali previste dalla legge tributaria cantonale;
- b) in via sussidiaria su tutte le imposte comunali previste dalla legge tributaria cantonale.

Eventuali eccedenze sono rimborsate (art. 31 LIP).

5.4 Prescrizione del diritto al rimborso

Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza o la segnalazione di vincita non è presentata all'autorità fiscale nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione (art. 32 LIP).

Esempio: vincita nel 2008. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 31.12.2011, in presenza dei requisiti di cui al punto 5.2.2.

Da notare che se la domanda è presentata dopo il termine di 3 anni, il diritto al rimborso è prescritto anche se la relativa tassazione non è definitiva.

Esempio: vincita nel 2004. La domanda presentata il 1.5.2008 (trascorsi i 3 anni), non dà diritto al rimborso dell'imposta preventiva, anche se il 1.5.2008 la tassazione 2004 non è ancora definitiva.

6. Dimoranti

6.1 In generale

Trattandosi di contribuenti illimitatamente imponibili nel Cantone, essi sottostanno all'imposizione sui proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe. Essi hanno d'altro canto diritto al ricupero dell'imposta preventiva trattenuta sulle vincite.

6.2 Dimoranti imposti alla fonte con tassazione ordinaria complementare (artt. 112 LT e 90 cpv. 1 LIFD) o sostitutiva (artt. 113 LT e 90 cpv. 2 LIFD)

6.2.1 Imposta cantonale

Per l'imposta cantonale vale quanto esposto al punto 2.4. È prelevata un'imposta annua intera per l'anno in cui è avvenuta la vincita.

6.2.2 Imposta federale diretta

I proventi da lotterie devono essere dichiarati nelle tassazioni ordinarie complementari o sostitutive.

6.3 Dimoranti senza tassazione ordinaria complementare o sostitutiva

Sulla base dell'art. 3 LIFD e 2 LT, i dimoranti (anche quelli con permesso L) sono assoggettati per appartenenza personale, a meno che disposizioni superiori dei diritti convenzionali non vi si oppongano.

Adempite le condizioni per l'assoggettamento illimitato, detti contribuenti dovranno presentare una dichiarazione d'imposta per la sostanza e per i redditi non assoggettati all'imposta alla fonte (art. 112 LT e 90 cpv. 1 LIFD).

Di conseguenza:

se un contribuente dimorante chiede il rimborso dell'imposta preventiva su vincite da lotterie, occorre dapprima stabilire se egli è imponibile per appartenenza personale secondo gli artt. 2 LT e 3 LIFD.

Successivamente occorre verificare se:

- a) il contribuente ha un reddito imposto alla fonte inferiore a fr. 120'000.- annui. In tal caso egli deve allestire la dichiarazione d'imposta indicando tutti i redditi e la sostanza posseduta (ivi compresa la sostanza mobiliare). **Cantonalmente la vincita alle lotterie dovrà essere tassata secondo l'art. 36 LT mentre che ai fini dell'imposta federale diretta la stessa dovrà essere assoggettata secondo la procedura ordinaria. Solo in presenza di un'imposizione sarà possibile procedere al rimborso dell'imposta preventiva;**

- b) il contribuente ha un reddito imposto alla fonte superiore ai fr.120'000.- annui. Se già non lo fosse occorrerà iscrivere il contribuente a ruolo e procedere a una tassazione ordinaria sostitutiva.

Il rimborso dell'imposta preventiva è accordato solo in presenza dell'imposizione ordinaria IFD e la tassazione cantonale e comunale della vincita secondo l'art. 36 LT.

Si rammenta infine che nei casi in cui non si realizzano i presupposti per un assoggettamento illimitato e conseguentemente non si procede a una tassazione degli altri elementi del contribuente (ivi compresa la vincita), il rimborso dell'IP non è consentito.

6.4 Contribuenti con permesso G

A contribuenti in possesso di permesso G (frontalieri) non è data possibilità di rimborso dell'IP.

7. Applicabilità

La presente circolare è da applicare immediatamente alle tassazioni dei proventi sulle vincite alle lotterie e manifestazioni analoghe.

È abrogata la precedente circolare n. 17/2003 del 23 gennaio 2003 (non pubblicata).

Divisione delle contribuzioni
Il Direttore:

Lino Ramelli